

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

Il disegno di legge si compone di ventisette articoli.

L’**articolo 1** introduce nell’ordinamento regionale la possibilità di inviare avvisi bonari nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi per informare il contribuente su anomalie, errori o mancati pagamenti emersi dai controlli.

L’**articolo 2** prevede che le norme dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, che hanno riordinato il sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni di imposte dirette, IVA, riscossione e tributi indiretti, sulla base dei criteri di proporzionalità, colpevolezza e applicazione del principio del favor rei, sono utilizzate come base sanzionatoria anche per i tributi regionali.

L’**articolo 3** disciplina la procedura per le sanzioni da comminare in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa automobilistica.

L’**articolo 4** dispone alcune semplificazioni nell’ambito dell’accertamento e della riscossione delle tasse automobilistiche.

L’**articolo 5**, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, autorizza la Giunta regionale a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2025, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, e alla revisione delle operazioni di cui all’Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L’**articolo 6** autorizza la Giunta regionale, per il finanziamento di spese di investimento come definite ai sensi delle vigenti norme e nel rispetto dei vincoli di indebitamento previsti dall’articolo 62 del D. lgs. n. 118 del 2011, per l’anno 2026, a contrarre un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nei limiti di euro 150.000.000,00 al fine di coprire quota parte del cofinanziamento regionale al Programma FESR 2021-2027. Con la delibera CIPESS 25/2023, infatti, è stato determinato l’importo massimo per ciascuna Regione e PA per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dei rispettivi programmi europei regionali 2021 – 2027, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter del DL 152/2021. Per la Regione Campania la quota di cofinanziamento è stata quantificata in euro 313.790.776,50 pari al 50% dell’importo necessario. La Regione Campania ha coperto nei precedenti cicli di programmazione l’intera quota di cofinanziamento con il FSC, possibilità preclusa dalla sopracitata normativa.

L'**articolo 7**, nell'ambito degli interventi a sostegno della legalità e della sicurezza, prevede il finanziamento di euro 1.800.000,00 per gli anni 2026 e 2027 del Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (*Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

L'**articolo 8**, al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, dispone uno stanziamento complessivo di euro 1.688.000 per l'anno 2026.

L'**articolo 9** rfinanzia per euro 2.000.000,00, per l'anno 2026, la legge regionale n. 7 del 2003 (*Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale*) al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali.

L'**articolo 10** dispone lo stanziamento di risorse a favore del settore dello spettacolo pari ad euro 17.000.000,00. per l'anno 2026.

L'**articolo 11** stanZIA, per l'anno 2026, euro 5.000.000,00 in favore dell'ente autonomo "Teatro di San Carlo di Napoli".

L'**articolo 12** prevede un contributo straordinario, per l'anno 2026, di euro 1.000.000,00 in favore del Teatro Sannazzaro al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'incendio della struttura.

L'**articolo 13** dota il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva di euro 6.000.000,00 per l'anno 2026.

L'**articolo 14** autorizza, per l'anno 2026, un contributo di euro 3.000.000,00 in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli.

All'**articolo 15** si quantificano le risorse per i fondi sociali e sociosanitari volte ad assicurare le prestazioni sociali e sociosanitarie in euro 60.000.000,00 per l'anno 2026.

All'**articolo 16** si dispone la dotazione del Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", per l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'**articolo 17** dispone lo stanziamento di euro 750.000,00, per gli anni 2026 e 2027, per incentivare interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

L'**articolo 18** prevede risorse per 1.000.000,00 euro per l'anno 2026 per il contributo previsto dalla legge regionale n. 1 del 2016 in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Ce).

L'**articolo 19** finanzia il Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale, istituito con la legge regionale n. 25 del 2024, con euro 500.000,00 per gli anni 2026 e 2027.

L'**articolo 20** stabilisce che il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per l'anno 2026.

L'**articolo 21** dota il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) di euro 250.000,00 per l'anno 2026.

All'**articolo 22**, per l'adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*), sono stanziati euro 600.000,00 per l'anno 2026.

L'**articolo 23** prevede il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli anni 2026, 2027 e 2028.

L'**articolo 24** dispone la soppressione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania.

Con l'**articolo 25** si assolve all'impegno preso con il Governo di modificare la legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e variazione di bilancio della Regione Campania), al fine di prevenire il contenzioso costituzionale.

L'**articolo 26** dispone l'entrata in vigore della legge.